

COMUNE DI CADEMPINO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE



AZIENDA ACQUA POTABILE

INDICE

I. NORME GENERALI

- Art. 1 Costituzione
Art. 2 Compiti dell'azienda

II. ORGANIZZAZIONE

- Art. 3 Organi dell'azienda
Art. 4 Competenze del Consiglio comunale
Art. 5 Competenze del Municipio
Art. 6 Competenze della Commissione AAP
Art. 7 Commissione di revisione
Art. 8 Contabilità dell'azienda

III. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

- Art. 9 Estensione dell'acquedotto
Art. 10 Modo di erogazione
Art. 11 Obbligo di prelievo
Art. 12 Uso dell'acqua
Art. 13 Prelievo abusivo
Art. 14 Trattamento chimico
Art. 15 Pressione e qualità
Art. 16 Modalità di fornitura
Art. 17 Limitazione della fornitura
Art. 18 Fornitura temporanea acqua per cantieri
Art. 19 Fornitura di acqua a scopi speciali
Art. 20 Prelievi di punta anormali
Art. 21 Piscine e fontane

IV. RETE DI DISTRIBUZIONE

- Art. 22 Piano generale di distribuzione
Art. 23 Rete di distribuzione
Art. 24 Installazione
Art. 25 Idranti
Art. 26 Azionamento idranti e saracinesche
Art. 27 Utilizzazione dei sedimenti privati

V. ALLACCIAMENTI

- Art. 28 Definizione
Art. 29 Installazioni
Art. 30 Condizioni tecniche
Art. 31 Domanda di allacciamento
Art. 32 Esecuzione
Art. 33 Costi di allacciamento
Art. 34 Controlli
Art. 35 Manutenzione
Art. 36 Acquisizione dei diritti di passo
Art. 37 Proprietà dell'allacciamento
Art. 38 Messa fuori esercizio

VI. INSTALLAZIONI INTERNE

- Art. 39 Installazioni
Art. 40 Collaudo
Art. 41 Controlli
Art. 42 Prescrizioni tecniche
Art. 43 Impianti non conformi
Art. 44 Manutenzione
Art. 45 Responsabilità dell'utente
Art. 46 Impianti di trattamento dell'acqua
Art. 47 Pericolo di gelo
Art. 48 Dovere d'informazione

VII. CONTATORI

- Art. 49 Principi
Art. 50 Ubicazione
Art. 51 Prescrizioni tecniche
Art. 51 Lettura dei contatori
Art. 53 Controllo e revisione
Art. 54 Disfunzioni

VIII. ABBONAMENTO

- Art. 55 Definizione di utente
Art. 56 Disdetta dell'abbonamento

IX. FINANZIAMENTO

- Art. 57 Finanziamento
Art. 58 Spese per condotte principali e distribuz.
Art. 59 Tasse di allacciamento
Art. 60 Determinazione tasse di utilizzazione
Art. 61 Altre tasse
Art. 62 Incasso
Art. 63 Reclamo contro la tassa d'utilizzazione
Art. 64 Prestazione a terzi
Art. 65 Casi particolari
Art. 66 Esecuzione

X. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 67 Infrazioni
Art. 68 Ricorsi
Art. 69 Entrata in vigore

I. NORME GENERALI

Art. 1 – Costituzione

L'azienda dell'acqua potabile è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Per Azienda acqua potabile (qui di seguito denominata Azienda) s'intende l'Azienda acqua potabile del comune di Cadempino.

L'Azienda è un esercizio di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.

L'Azienda è amministrata dal Municipio tramite la sua Commissione.

Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la gestione delle infrastrutture e dei beni dell'Azienda, può essere affidata a terzi tramite un mandato di prestazioni. I suoi compiti sono quelli che spetterebbero all'Azienda e al Municipio, in particolare quelli definiti dal mandato.¹

Art. 2 – Compiti dell'azienda

L'azienda costruisce, esercita e mantiene l'impianto dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali.

L'azienda fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico e industriale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune

La sua qualità deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative in materia delle derrate alimentari.

II. ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Organi dell'azienda

Gli organi dell'azienda sono:

- ✓ il Consiglio comunale
- ✓ il Municipio di Cadempino
- ✓ la Commissione dell'azienda acqua potabile
- ✓ la Commissione di revisione

Art. 4 – Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale:

- a) approva i regolamenti dell'azienda e le sue modifiche e le tariffe di cui al presente regolamento
- b) esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi dell'azienda
- c) autorizza le spese d'investimento
- d) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite
- e) nomina la Commissione di revisione
- f) stabilisce gli emolumenti degli impiegati

¹ Modificato il 12.12.2011 con decisione del Consiglio comunale.

Art. 5 – Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile di tutta l'amministrazione dell'azienda e risponde di fronte ai terzi ed in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'azienda, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa.

Inoltre:

- a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere;
- c) propone i regolamenti dell'azienda e le sue eventuali modifiche;
- d) allestisce le tariffe di sua competenza;
- e) emana delle direttive per gli installatori concessionari;
- f) nomina il personale necessario;
- g) delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture;
- h) ratifica i contratti d'abbonamento;
- i) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- k) nomina ogni 4 anni la Commissione dell'azienda acqua potabile composta da un minimo di 5 membri, fra i quali un municipale in qualità di presidente.

Il Municipio incaricherà, secondo le norme del regolamento comunale, i seguenti impiegati per l'Azienda Acqua potabile:

- a) responsabile e sostituto della sorveglianza delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:
 - ✓ praticare una visita ogni mese a tutto l'impianto, specialmente al serbatoio e al pozzo di pompaggio;
 - ✓ provvedere alla sorveglianza delle fontane pubbliche;
 - ✓ conservare le chiavi delle camere e dei serbatoi e gli strumenti necessari alla manutenzione, tenersi a disposizione dell'autorità di sorveglianza per i necessari controlli;
 - ✓ praticare ispezioni straordinarie agli impianti di captazione e di accumulazione dopo gravi intemperie;
 - ✓ segnalare le riparazioni e gli accorgimenti che s'impongono d'urgenza;
 - ✓ annotare su apposito registro, da tenere a disposizione dell'autorità di sorveglianza e del Municipio, tutte le visite e i lavori fatti all'acquedotto, con le osservazioni del caso;
 - ✓ collaborare alle ispezioni dell'Autorità cantonale di vigilanza sugli acquedotti (Laboratorio cantonale d'igiene).
- b) responsabile e sostituto della manutenzione delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:
 - ✓ eseguire la pulizia totale dell'impianto almeno una volta all'anno;
 - ✓ provvedere alla manutenzione delle fontane pubbliche;
- c) responsabile e sostituto servizio di picchetto;
- d) responsabile e sostituto della lettura dei contatori;
- e) responsabile e sostituto della contabilità e dell'amministrazione.

Art. 6 – Competenze della Commissione dell'azienda acqua potabile

La Commissione collabora con il Municipio alla gestione dell'azienda, ed in particolare:

- a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti il potenziamento e la costruzione di nuove opere;
- b) preavvisa le tariffe per gli abbonamenti e la fornitura di acqua potabile;
- c) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'azienda;

Art. 7 – Commissione di revisione

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 8 – Contabilità dell'azienda

La contabilità è allestita secondo i principi della partita doppia, completamente separata da quella del Comune.

L'avanzo d'esercizio è versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento o di rinnovamento, e impiegato in miglioramenti del pubblico servizio, della riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell'erario comunale.

Il disavanzo d'esercizio è coperto dal Comune.

III. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

Art. 9 – Estensione dell'acquedotto

L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e secondo le capacità dei suoi impianti alle condizioni del regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

Art. 10 – Modo di erogazione

L'acqua è erogata:

- a) con deflusso illimitato: per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti e di altri servizi pubblici;
- b) con deflusso misurato: per usi domestici, industriali, commerciali, per aziende agricole, cantieri edili e per l'erogazione di aree private.

Art. 11 – Obbligo di prelievo

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.

Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.

Alle proprietà che possiedono sorgente o captazione dal sottosuolo ed impianto proprio, Il Municipio se lo riterrà necessario, potrà concedere l'impiego dell'acqua privata per uso potabile unicamente dietro presentazione di un certificato del laboratorio cantonale d'igiene, dal quale risulti che l'acqua e gli impianti soddisfano i requisiti della potabilità e della tecnica sanitaria.

Art. 12 – Uso dell'acqua

L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal contratto d'abbonamento concluso con l'utente.

È vietato cederla a terzi contro pagamento.

Art. 13 – Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare al danno subito dall'azienda e può essere perseguito penalmente.

È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 14 – Trattamento chimico

L'azienda è competente, d'intesa con il laboratorio cantonale d'igiene, a decidere se l'acqua deve subire un trattamento chimico.

Può limitare la posa di apparecchi per il trattamento a casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua, specialmente per le installazioni interne.

Art. 15 – Pressione e qualità

In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete.

L'azienda, garantita la potabilità dell'acqua, non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura e alla regolarità della pressione.

Art. 16 – Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura sono stabilite dall'azienda.

L'utente deve fare eseguire a sue spese tutte le modifiche delle proprie installazioni e dei suoi apparecchi rese necessarie dai cambiamenti del sistema di distribuzione, dall'introduzione di nuove disposizioni tariffarie o da nuove prescrizioni.

Art. 17 – Limitazione della fornitura

Gli organi dell'azienda possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- ✓ forza maggiore
- ✓ disturbi d'esercizio
- ✓ carenza d'acqua
- ✓ lavori di manutenzione, riparazione e potenziamento dell'impianto.

L'azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate a tempo a conoscenza degli utenti.

Art. 18 – Fornitura temporanea di acqua – acqua per cantieri

L'uso degli idranti e la fornitura di acqua per i cantieri o per altri scopi provvisori necessitano di un'autorizzazione dell'azienda.

Art. 19 – Fornitura di acqua per scopi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione e di industrie necessitano di speciale autorizzazione. L'azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali.

Le richieste potranno essere rifiutate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.

Art. 20 – Prelievi di punta anormali

La fornitura d'acqua ad abbonati con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come pure le industrie e le piscine, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari stabilite di volta in volta.

Art. 21 – Piscine e fontane

Il riempimento delle piscine e fontane potranno essere effettuate solo previo avviso all'azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

È ritenuta piscina qualsiasi vasca in cui volume supera di 5 mc.

Le piscine di regola possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono comunque essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

IV. RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 22 – Piano generale di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali.

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile l'azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità tecniche e finanziarie, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se il o i proprietari si assumono le spese relative.

Art. 23 – Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti antincendio; le installazioni sono di regola posate sull'area pubblica.

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione dei piani di azzonamento in conformità al piano generale di distribuzione.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei fondi.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art. 24 – Installazione

L'azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Le condotte sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSIGA.

Art. 25 – Idranti

L'azienda deve provvedere alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

Le spese per la posa e la manutenzione degli idranti sono a carico dell'azienda.

Art. 26 – Azionamento degli idranti e delle saracinesche

Solo le persone autorizzate dall'azienda hanno diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

I sigilli apposti dall'azienda ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.

Art. 27 – Utilizzazione dei sedimi privati

Ogni proprietario od utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del codice civile.

In casi speciali, a sue spese, l'azienda farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore.

La posa di tubazioni sul sedime privato è regolata da speciali convenzioni. In ogni caso l'azienda dovrà essere tenuta al corrente se si tratta di convenzioni tra privati. L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta

V. ALLACCIAMENTI

Art. 28 – Definizione

L'allacciamento è il tratto di tubazione, compreso il contatore, che collega la rete di distribuzione alle singole proprietà. Il punto di raccordo alla rete di distribuzione è stabilito dall'Azienda.

Art. 29 – Installazioni

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'azienda.

Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali l'azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà.

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Per le proprietà situate in località non servite dalla rete principale di distribuzione, oppure laddove si rendono necessari prolungamenti della medesima, il Municipio può accordare il servizio di

fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati si obblighino a corrispondere all'azienda, in via anticipata, oltre alle tasse previste dal tariffario, un contributo a fondo perso variante dal 50 all'80 per cento della spesa occorrente per la nuova condotta e l'allacciamento fino alla proprietà privata.

In tal caso l'azienda stabilisce il diametro delle tubazioni. Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il contributo è ripartito proporzionalmente.

Rimane comunque sottinteso che gli allacciamenti alla distanza inferiore ai 15 metri dalla proprietà privata rimangono a carico dell'utente.

Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare d'aver ottenuto il relativo permesso.

Se gli interessati non potessero accordarsi, l'azienda può provvedervi essa stessa a norma di legge.

Le spese causate dall'allacciamento e dall'attraversamento di fondi di terzi sono a carico del richiedente.

Art. 30 – Condizioni tecniche

Ogni allacciamento deve essere provvisto di una saracinesca d'entrata installata il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, su area di dominio pubblico o comunque su area di libero accesso al personale dell'azienda.

Art. 31 – Domanda di allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda indicante il nome dell'installatore incaricato e corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

L'azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società svizzera dell'industria del gas e delle acque), oppure l'istante non offrisse le garanzie richieste.

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'azienda la quale rilascerà la relativa licenza.

L'azienda, può accordare autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale.

Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, può accordare concessioni d'acqua a Comuni situati nella zona che può essere servita dalle tubazioni dall'azienda, tale concessione deve essere oggetto di una speciale convenzione, che dovrà essere ratificata dal Consiglio di Stato.

Art. 32 – Esecuzione

Gli allacciamenti, a spese dell'utente, possono essere eseguiti solo dall'azienda o da un suo installatore concessionario autorizzato.

Prima di interrare la tubazione deve essere richiesto un rilievo ed il collaudo da parte dell'azienda.

L'azienda concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Art. 33 – Costi di allacciamento

I costi della condotta di allacciamento sono completamente a carico del richiedente.

Art. 34 – Controlli

L'utente è tenuto ad accordare o a procurare all'azienda, anche tramite i suoi incaricati, il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà.

Ogni rifiuto da parte del proprietario o locatario al libero accesso anzidetto, potrà avere per conseguenza l'immediata sospensione della fornitura dell'acqua.

Art. 35 – Manutenzione

L'utente è tenuto ad avvisare immediatamente l'azienda per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.

La manutenzione delle installazioni dalla saracinesca d'entrata sino al contatore è di competenza e a carico dell'utente. I lavori possono essere eseguiti solo dall'azienda o da un suo installatore concessionario autorizzato.

Di competenza e a carico dell'azienda è la manutenzione delle tubazioni d'allacciamento posate su strade aperte al pubblico transito, tranne gli allacciamenti alla distanza inferiore ai 15 metri dalla proprietà privata che rimangono a carico dell'utente.

Art. 36 – Acquisizione dei diritti di passo

L'acquisizione d'eventuali diritti di passo necessari per l'attraversamento di fondi di terze persone compete al proprietario dello stabile da allacciare.

Il diritto di passo può essere iscritto al registro fondiario a spese dell'avente diritto.

L'autorizzazione all'allacciamento sarà rilasciata dall'azienda solo dopo l'espletazione di queste formalità.

Art. 37 – Proprietà dell'allacciamento

Le installazioni relative all'allacciamento, dalla saracinesca, sono di proprietà privata.

Art. 38 – Messa fuori esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'azienda provvede alla separazione della tubazione dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che sia garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

VI. INSTALLAZIONI INTERNE**Art. 39 – Installazioni**

L'utente deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne eseguite dopo il contatore. Tali lavori, previa notifica all'azienda, possono essere eseguiti solo da installatori concessionari.

Art. 40 – Collaudo

L'azienda esegue il collaudo d'ogni nuova installazione interna o di modifica prima della messa in esercizio allestendo pure il rapporto di collaudo.

L'azienda non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

Art. 41 – Controlli

L'azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso d'installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 42 – Prescrizioni tecniche

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo degli impianti ed il loro esercizio.

Gli impianti devono essere dotati in particolare:

- a) della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete; è obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.) e quelli d'attività agricole;
- b) dei rubinetti di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione;
- c) della valvola di riduzione della pressione; detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario. Gli impianti interni potranno inoltre essere dotati:
 - ✓ di filtri posati prima del contatore;
 - ✓ di un serbatoio di riserva a bassa pressione per alimentare apparecchiature particolarmente delicate in casi di sospensione dell'erogazione dell'acqua;
 - ✓ di bocche anti-incendio.

Art. 43 – Impianti non conformi

Impianti non in regola al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento o impianti nuovi non eseguiti secondo le prescrizioni dovranno essere sistemati entro il termine fissato dall'azienda. In caso di mancata esecuzione dei lavori l'azienda procederà ad eseguire o a far eseguire i lavori necessari, addebitando le spese all'utente.

Art. 44 – Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti siano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 45 – Responsabilità dell'utente

L'utente risponde, nei confronti dell'azienda, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, d'incuria, nonché d'insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.

Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 46 – Impianti di trattamento dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'ufficio federale di sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.

Art. 47 – Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venire messi fuori esercizio e vuotati. L'utente è responsabile di tutti i danni.

Art. 48 – Dovere d'informazione

Tutte le trasformazioni dell'impianto devono essere annunciate preventivamente ed in forma scritta dall'azienda.

VII. CONTATORI

Art. 49 – Principi

La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente è fatta per mezzo di contatori adeguati.

Il contatore è fornito dall'Azienda.²

Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda in funzione del consumo medio giornaliero e della punta temporanea presunta.

Art. 50 – Ubicazione

L'ubicazione del contatore è stabilita dall'azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.

Il contatore è posato all'inizio dell'installazione interna, all'interno del fabbricato in un luogo facilmente accessibile ed al riparo dal gelo.

Guasti causati al contatore dal mancato rispetto di queste prescrizioni oppure da altre negligenze saranno riparati a spese dell'abbonato computando anche i danni eventualmente derivanti all'azienda.

In casi eccezionali l'azienda può autorizzare la posa del contatore all'aperto, comunque in un pozzetto predisposto allo scopo e protetto dal gelo.

L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetto o camerette fuori dello stabile avviene su indicazioni dettagliate dell'azienda a spese dell'abbonato.

L'azienda ha il diritto di far spostare, a spese dell'abbonato, i contatori che non rispondono alle esigenze previste dal presente articolo.

² Modificato il 12.12.2011 con decisione del Consiglio comunale.

Art. 51 – Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione.
Per il rimanente devono essere osservate le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA.

Art. 52 – Lettura dei contatori

La lettura dei contatori avviene una volta l'anno nel corso dei mesi di novembre e dicembre e in caso di compravendita.³

Art. 53 – Controllo e revisione

Il controllo e la revisione dei contatori sono a carico dell'Azienda⁴.
Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore è smontato dall'azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 per cento della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza +/- 5 per cento, le spese sono a carico dell'utente.
In caso contrario esse sono sopportate dall'azienda che sopporta anche le spese di revisione.

Art. 54 – Disfunzioni

In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base al consumo medio degli ultimi due anni.
Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'azienda.

VIII. ABBONAMENTO

Art. 55 – Definizione d'utente

È considerato utente il proprietario di uno stabile o di un terreno che ha stipulato un contratto d'abbonamento con l'azienda e che fa uso della fornitura da parte della stessa.

Art. 56 – Disdetta dell'abbonamento

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura dell'acqua deve comunicarlo all'azienda in forma scritta con un preavviso di almeno un mese.
L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

IX. FINANZIAMENTO

³ Modificato il 22.10.2007 con decisione del Consiglio comunale ed entrato in vigore il 12.12.2007 con ris. 46-RE-9972 della Sezione degli enti locali.

⁴ Modificato il 12.12.2011 con decisione del Consiglio comunale.

Art. 57 – Finanziamento

Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- ✓ tasse d'allacciamento e contributi di costruzione e potenziamento degli impianti;
- ✓ tariffe d'utilizzazione;
- ✓ sussidi;
- ✓ pagamento totale o parziale delle spese d'installazione da parte dei proprietari;
- ✓ fatture di prestazioni fornite a terzi;
- ✓ altre partecipazioni di terzi;
- ✓ contributi di miglioria.

Art. 58 – Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate di regola dall'azienda.

Art. 59 – Tasse d'allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento di stabili d'abitazione, commerciali, industriali, riattazioni, ecc., i proprietari sono tenuti al versamento di una tassa unica:

- a) La tassa unica corrisponde al 3 per mille del valore di stima ufficiale di tutte le costruzioni, ritenuto un minimo di Fr. 100.--. Alla domanda di concessione del nuovo allacciamento sarà richiesto un acconto, calcolato sul 50 per cento del valore dichiarato della costruzione. Alla crescita in giudicato della stima ufficiale sarà richiesto il conguaglio.
- b) In caso di sopraelevazioni, ampliamenti, sistemazioni, nuove costruzioni, comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisione generale delle stime) sarà prelevato un supplemento del 3 per mille sulla differenza tra la vecchia e la nuova stima. La tassa non è prelevata in caso d'edificazione di costruzioni accessorie (ripostigli, autorimesse, tettoie, ecc.) non allacciate all'installazione.
- c) Per l'allacciamento all'acquedotto a scopi agricoli è prelevata una tassa di Fr. 100.--; in caso di cambiamento di destinazione sarà applicato quanto previsto dai precedenti paragrafi. Il debitore della tassa è il proprietario dell'allacciamento. La fattura dell'azienda è parificata ad un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 81 della Legge esecuzioni e fallimenti (LEF).

Art. 60 – Determinazione delle tasse di utilizzazione⁵

Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione.

La tassa di utilizzazione è dovuta anche in assenza di consumo.

La tassa di utilizzazione è suddivisa in:

- ✓ tassa base
- ✓ tassa di consumo effettivo.

La determinazione e l'applicazione delle tariffe sono di competenza del Municipio.

Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal regolamento.

Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'utente sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzione di tassa.

Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri locatari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata all'Azienda.

⁵ Modificato il 12.12.2011 con decisione del Consiglio comunale.

Tassa base

Consumo misurato tramite montatore:

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
CS	Standard	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m ³ /h / Anno (IVA esclusa)	Fr. 20.--	Fr. 120.--
CT	Temporanea per impianti di cantieri	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m ³ /h / Anno (IVA esclusa)	Fr. 80.—	Fr. 240.--

Tariffa di consumo effettivo

Consumo calcolato in base al consumo registrato dal contatore:

Tipo acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Vendita al dettaglio	Fr./m ³ (IVA esclusa)	Fr. 0.50	Fr. 3.--

Art. 61 – Altre tasse⁶

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- ✓ per uso idrante
- ✓ per collaudo impianto
- ✓ per richiamo o diffida

Tassa per uso idrante

Consumo calcolato a forfait per punto di prelievo:

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	Oss.
FT	Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	Fr. /giorno (IVA esclusa)	Fr. 20.— Fr. 4.— Fr. 2.— Fr. 1.—	Fr. 40.— Fr. 8.— Fr. 4.— Fr. 2.—	I primi 7 g. I succ. 23 g. I succ. 60 g. I successivi

⁶ Modificato il 12.12.2011 con decisione del Consiglio comunale.

Tassa per collaudo impianto

	minimo	massimo
per il collaudo dell'impianto e la stesura del relativo rapporto	100.--	300.--

Tassa per richiamo o diffida

	minimo	massimo
per ogni richiamo o diffida di pagamento	10.--	60.--

Le fatture dell'azienda sono parificate a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della legge esecuzione e fallimenti (LEF).

Art. 62 – Incasso

L'incasso avviene con l'emissione

- ✓ della richiesta d'acconto
- ✓ del conguaglio

La richiesta d'acconto, emessa anticipatamente al 1. gennaio, corrisponde al 80 per cento dell'importo totale dell'anno precedente.

Il conguaglio è emesso annualmente dopo la lettura del contatore.

Le fatture devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione.

Il proprietario dell'allacciamento o il suo rappresentante legale sono i responsabili per il pagamento delle fatture. In caso di compravendita la tassa base, il diritto al consumo e la tassa noleggio contatore sono ripartite pro rata temporis.⁷

Le fatture dell'azienda sono parificate a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della legge esecuzione e fallimenti (LEF).

Art. 63 – Reclamo contro la tassa d'utilizzazione

Contro la tassazione l'utente ha diritto di reclamo al Municipio entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Art. 64 – Prestazioni a terzi

Le prestazioni dell'azienda a terzi saranno fatturate in base alle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Art. 65 – Casi particolari

Per i casi particolari non disciplinati nel presente regolamento la tassa per l'autorizzazione è fissata dal Municipio a seconda dell'entità della concessione.

⁷ Modificato il 22.10.2007 con decisione del Consiglio comunale ed entrato in vigore il 12.12.2007 con ris. 46-RE-9972 della Sezione degli enti locali

Art. 66 – Esecuzione

Se un utente è in ritardo con il pagamento delle fatture, l'azienda gli indirizza un richiamo (termine di trenta giorni per il pagamento) ed in caso di ulteriore ritardo una diffida (termine di dieci giorni per il pagamento). Trascorso infruttuoso tale termine procederà per via esecutiva.

Unitamente alla fattura sarà riscossa la tassa di richiamo, di diffida e gli interessi di ritardo previsti dalla legge tributaria.

In caso di esecuzione infruttuosa l'azienda può disporre per l'interruzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione.

X. DISPOSIZIONI FINALI**Art. 67 – Infrazioni**

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe sino a fr. 5'000.--.

In casi gravi l'azienda può ridurre la fornitura garantendo in ogni modo l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici.

Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art. 68 – Ricorsi

Contro le decisioni e le disposizioni dell'azienda è dato ricorso al Dipartimento delle Istituzioni entro 15 giorni dall'intimazione.

Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni è dato ricorso al tribunale amministrativo.

Art. 69 – Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il regolamento 01.07.1977.

Il regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa al 01.01.2000.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

M. Galli

R. Sorci

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 dicembre 1999.

Esposto all'albo comunale per un periodo di 15 giorni, dal 21 dicembre 1999 al 5 gennaio 2000.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione n° 46-RE-6075 del 25 luglio 2000.